



COMUNE DI BREGANZE

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO

SUGLI INTERVENTI E SUI SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 29.03.2021

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	1
Art. 1 - Oggetto	1
Art. 2 - Finalità	1
Art. 3 - Tipologia degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali	1
Art. 4 - Destinatari	1
Art. 5 - Modalità e procedura per l'attivazione degli interventi e delle prestazioni	2
Art. 6 - Carta dei servizi	
TITOLO II - INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DI NATURA ECONOMICA	2
Art. 7 - Norme generali sulle prestazioni di natura economica	3
CAPO I - ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA - "FINALIZZATA"	3
Art. 8 - Definizione della prestazione e destinatari	3
Art. 9 - Obiettivi	4
Art. 10 - Modalità di accesso	4
CAPO II - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA - "UNA TANTUM"	4
Art. 11 - Definizione della prestazione e destinatari	4
Art. 12 - Obiettivi	4
Art. 13 - Modalità di accesso	5
TITOLO III - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTE CENTRI DI SERVIZIO RESIDENZIALE, R.S.A. E ALTRE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI	6
Art. 14 - Definizione della prestazione e destinatari	6
Art. 15 - Requisiti e condizioni di accesso	6
Art. 16 - Motivi di esclusione	7
Art. 17 - Modalità e procedure per l'attivazione dell'intervento	7
Art. 18 - Determinazione dell'intervento economico d'integrazione della retta	8
Art. 19 - Quota per spese personali	9
Art. 20 - Accertamenti d'ufficio	9
Art. 21 - Recupero crediti	9
TITOLO IV - SERVIZI E PRESTAZIONI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	10
Art. 22 - Norme generali per il sostegno alla domiciliarità	10
CAPO I - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)	10
Art. 23 - Definizione del servizio e destinatari	11
Art. 24 - Prestazioni	11
Art. 25 - Modalità di accesso	11
Art. 26 - Tariffe del servizio	11
Art. 27 - Cessazione del servizio	11
CAPO II - SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AL DOMICILIO	11
Art. 28 - Definizione del servizio e destinatari	12
Art. 29 - Obiettivi	12
Art. 30 - Modalità di accesso	12
Art. 31 - Tariffa del servizio	12
Art. 32 - Cessazione del servizio	12
CAPO III - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	12
Art. 33 - Definizione del servizio e destinatari	12
Art. 34 - Obiettivi	13
Art. 35 - Modalità di accesso	13
Art. 36 - Tariffe del servizio	13
CAPO IV - TELESOCORSO E TELECONTROLLO DOMICILIARE	13
Art. 37 - Definizione del servizio e destinatari	13
Art. 38 - Obiettivi	13
CAPO V - SOGGIORNI CLIMATICI	13
Art. 39 - Definizione del servizio e destinatari	13
Art. 40 - Obiettivi	14
Art. 41 - Modalità di accesso	14
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	14
Art. 42 - Controlli	14
Art. 43 - Trattamento dei dati personali	14
Art. 44 - Accesso agli atti	
Art. 45 - Pubblicità	
Art. 46 - Recepimento dinamico delle modifiche di Legge	
Art. 47- Entrata in vigore	15

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali alla persona del Comune di Breganze, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, dell'art. 13 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, della Legge Regionale n. 55/82 e della Legge n. 328/2000.

Il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale ai sensi della Legge 08.11.2000 n. 328. Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi, l'erogazione dei servizi e le prestazioni economiche; le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per l'individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 2 - Finalità

Il presente regolamento, in coerenza con la Carta costituzionale, si uniforma ai principi di imparzialità, non discriminazione, uguaglianza di trattamento, rispetto e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale.

Il Comune si pone i seguenti obiettivi:

- prevenire, superare e/o ridurre, anche in collaborazione con gli altri servizi socio-assistenziali, le cause di ordine economico, sociale, ambientale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione;
- assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscano la libertà personale e l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;
- superare logiche assistenziali differenziate per categorie di assistiti;
- promuovere, nell'ambito del sistema locale i servizi sociali di rete, le risorse della collettività per lo sviluppo di interventi di auto mutuo aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini;
- sviluppare l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari del sistema scolastico e formativo;
- agire a sostegno della famiglia, intesa come luogo privilegiato di accoglienza e di recupero, favorendo la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà;
- agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere nei loro confronti.

Art. 3 - Tipologia degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche o di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, il Comune di Breganze attiva i seguenti interventi:

- A. Servizio Sociale Professionale:
- B. Assistenza di natura economica
- C. Servizi specifici a sostegno della persona e del nucleo familiare.

Il Comune di Breganze può attivare altri interventi purché riconducibili alle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 4 - Destinatari

Le prestazioni e i servizi sociali possono essere resi ai cittadini italiani residenti nel Comune e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e

nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri in possesso della Carta di soggiorno ovvero del permesso di soggiorno, purché sempre residenti nel Comune.

Accedono inoltre ai servizi e alle prestazioni sociali le persone temporaneamente presenti nel Comune che versino in situazioni di necessità e che siano bisognose di interventi urgenti e non differibili, preliminarmente al loro invio ai servizi delle istituzioni di rispettiva appartenenza.

Sono sempre garantite la tutela della maternità, della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

Art. 5 - Modalità e procedura per l'attivazione degli interventi e delle prestazioni

La richiesta di attivazione degli interventi e delle prestazioni normate dal presente regolamento deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Breganze su apposito modulo corredata dalla documentazione necessaria per comprovare il bisogno ed i requisiti per l'accesso al servizio, da parte dell'interessato o del legale rappresentante o di chi ne cura gli interessi.

In ogni caso l'ammissione dell'istanza è subordinata all'accertamento dei presupposti di ammissibilità.

Ai fini dell'accesso alle prestazioni si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui all'art.5 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 e del D.P.C.M. n.159 del 05/12/2013, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme.

L'Assistente sociale valuterà le modalità di intervento più opportune e stenderà un progetto personalizzato concordato e firmato dall'utente.

Il progetto personalizzato prevedrà in via prioritaria, ove possibile, l'attivazione di interventi di inclusione sociale.

Qualora l'utente fosse chiamato ad intervenire con una compartecipazione economica al servizio, tale impegno andrà parimenti accettato e sottoscritto.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli, nei suoi confronti e di quelli del suo nucleo familiare (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000), diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tal fine, tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio.

Il richiedente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della normativa vigente.

In tutti i casi in cui il Comune di Breganze sia chiamato a contribuire in maniera continuativa a sostegno del reddito dell'utente (es. contributi economici e/o integrazione retta ricovero.....), ove ne sussistono i presupposti di legge, l'Assistente Sociale è tenuta a presentare il ricorso per la nomina di Amministratore di Sostegno a favore dell'utente stesso.

Art. 6 - Carta dei Servizi

Al fine di garantire il rispetto della trasparenza delle procedure e una corretta informazione la Giunta Comunale approva e aggiorna la Carta dei servizi sociali alla persona ed alla famiglia.

Nella Carta dei Servizi sono individuati:

- i servizi e le prestazioni socio assistenziali offerti;
- i destinatari;
- le modalità ed i requisiti di accesso;
- gli standard di qualità e gli strumenti di valutazione e controllo dell'efficacia.

TITOLO II

INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DI NATURA ECONOMICA

Art. 7 - Norme generali sulle prestazioni di natura economica

Gli interventi economici sono finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle situazioni di disagio, povertà e marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito dei singoli o delle famiglie determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni vitali primari.

Tali interventi economici, devono considerarsi un supporto alle difficoltà dei singoli e/o delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale e al tempo stesso uno strumento volto a favorire il processo di responsabilizzazione, di autonomia ed integrazione sociale.

Gli interventi economici di cui al presente CAPO vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Ove possibile, tali interventi vanno pertanto posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi, in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

L'accesso agli interventi economici di cui al presente CAPO viene considerato concorrente rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona e/o il nucleo familiare possono aver titolo. Di conseguenza, prima di autorizzare interventi di natura economica erogati dal Comune di Breganze, i Servizi Sociali forniscono le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale, nonché sui servizi presenti sul territorio.

Gli interventi economici di assistenza sociale non possono, in genere, sostituire gli interventi di accesso agevolato ai vari servizi erogati da altri Enti.

Gli interessati agli interventi economici di assistenza sociale sono, pertanto, chiamati ad attivarsi, anche con il supporto dei servizi sociali territoriali, per ottenere le agevolazioni e i servizi di cui possono usufruire, come condizione necessaria per beneficiare di eventuali contributi economici di assistenza.

Per l'accesso alle prestazioni economiche di cui al presente CAPO il richiedente deve:

- 1) sottoscrivere l'accettazione del progetto personalizzato;
- 2) documentare la non disponibilità delle persone obbligate, ai sensi dell'art. 433 e 437 c.c., a contribuire nella soluzione della problematica;
- 3) dimostrare di essere privo di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- 4) dimostrare, per prestazioni continuative o ripetute, di non essere in possesso di immobili all'estero;
- 5) impegnarsi, ove richiesto, a cedere il patrimonio immobiliare o mobiliare se disponibile (in caso non sia bene essenziale).

CAPO I

ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA - "FINALIZZATA"

Art. 8 - Definizione della prestazione e destinatari

Il contributo economico "finalizzato" è un intervento economico rivolto a persone o famiglie residenti nel territorio del Comune di Breganze che si trovino ad affrontare situazioni critiche e che richiedano un consistente onere economico a cui le stesse non riescono a far fronte.

Sono di norma ammesse a contributo:

- a) bollette relative ad utenze domestiche di prima necessità. Per importi elevati, il cittadino si dovrà impegnare a chiedere contestualmente la rateizzazione agli Enti erogatori;
- b) particolari spese sanitarie, secondo prescrizione medica, escluse quelle già coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
- c) spese per emergenza abitativa e pronta accoglienza temporanea in situazioni di emergenza, ove non vi siano soluzioni alternative;
- d)** altre spese particolari, non ricomprese fra quelle sopra elencate, ma comunque finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari del nucleo familiare e pertanto non procrastinabili.

Art. 9 - Obiettivi

L'obiettivo del contributo economico finalizzato è la prevenzione e riduzione delle situazioni di disagio, povertà e marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito dei singoli o delle famiglie determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni vitali primari.

Art. 10 - Modalità di accesso

La richiesta di contributo economico va presentata ai servizi sociali del Comune di Breganze su apposito modulo allegando i documenti necessari individuati dall'Ufficio Servizi Sociali.

L'Ufficio Servizi Sociali verifica la sussistenza dei criteri di accesso e la capacità reddituale e patrimoniale del richiedente e dei famigliari obbligati, proponendo un eventuale contributo solo ed esclusivamente sulla base di un progetto personalizzato.

L'Assistente Sociale istruisce la domanda, redige un'apposita relazione sullo stato di bisogno e formula la proposta di intervento ed il relativo progetto personalizzato concernente la misura della prestazione da erogare, condividendolo con il richiedente.

L'Assistente sociale, durante l'istruttoria della pratica, potrà avvalersi della collaborazione dei servizi degli Uffici comunali e di altri Enti (Corpo dei Vigili Urbani, Ufficio Tributi, Anagrafe, ecc.), al fine della ricerca e/o del riscontro della documentazione utile alla valutazione del caso.

Il funzionario Responsabile del Servizio Sociale approva con propria Determinazione l'erogazione della prestazione, previa informazione al Sindaco o Assessore di riferimento

L'importo del contributo economico "finalizzato" non può comunque superare le soglie massime eventualmente stabilite dalla Giunta Comunale.

CAPO II

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA - "UNA TANTUM"

Art. 11 - Definizione della prestazione e destinatari

Il contributo economico "straordinario" è un intervento economico rivolto a persone o famiglie residenti che si trovino ad affrontare situazioni particolari che presentino accertabili caratteristiche di emergenza, urgenza e/o eccezionalità.

L'erogazione del contributo economico "straordinario" non è ripetibile in favore del medesimo soggetto beneficiario, inteso sia come persona singola, sia come nucleo familiare, più di una volta nell'arco dell'anno.

L'importo del contributo viene determinato, in relazione all'ammontare delle spese documentate per cui viene richiesto detto beneficio economico e alle disponibilità delle risorse di bilancio.

Art. 12 - Obiettivi

L'obiettivo del contributo economico straordinario una tantum è quello di rispondere alle situazioni che presentino accertabili caratteristiche di emergenza, urgenza e/o eccezionalità e qualora

l'ammontare della spesa imprevista causi una insostenibile diminuzione della condizione economica familiare.

Art.13 - Modalità di accesso

La richiesta di contributo economico straordinario/una tantum va inoltrata ai servizi sociali del Comune di Breganze.

L'erogazione del contributo straordinario avviene da parte del responsabile del servizio, sentito il parere del Sindaco e/o Assessore di riferimento del Comune.

TITOLO III

CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTE CENTRI DI SERVIZIO RESIDENZIALE, R.S.A. E ALTRE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 14 - Definizione della prestazione e destinatari

Il Comune si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in condizione di non autosufficienza in strutture residenziali a ciclo continuativo, attraverso l'utilizzo de servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.

L'accertamento dello stato di necessità del ricovero stabile in struttura deve avvenire tramite l' U.V.M.D. (UNITA' VALUTATIVA MULTIDIMENSIONALE DISTRETTURALE). L'U.V.M.D. accerta la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità, nonostante l'attivazione dei servizi esistenti, in favore della domiciliarità, di continuare a mantenere l'utente nel proprio ambiente di vita.

La retta di ricovero si intende a pagamento, a meno che non ci sia una specifica richiesta di contributo, solo in quel caso si procederà alla valutazione della condizione economica del richiedente.

Art. 15 - Requisiti e condizioni di accesso

Al fine di riservare le risorse disponibili dell'Ente ai casi di maggior bisogno, possono accedere agli interventi economici di integrazione della retta i soggetti titolari dei requisiti e delle condizioni oggettive di seguito riportate:

- a) essere cittadino regolarmente iscritto all'anagrafe della popolazione residente alla data dell'ingresso in struttura residenziale;
- b) trovarsi in una situazione certificata di non autosufficienza, limitata autonomia o in condizioni sociali e/o sanitarie tali da non consentire la permanenza presso il proprio domicilio e/o da non consentire soluzioni alternative al ricovero;
- c) avere una documentata situazione di difficoltà economica, tale da non riuscire a coprire autonomamente l'intero importo della retta di degenza;
- d) presentare l'attestazione ISEE "per prestazioni socio-sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo", ai sensi dell'art. 6 D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i., in corso di validità;
- e) presentare la documentazione attestante la spesa complessiva relativa alla retta richiesta presso la struttura in cui è stato o verrà inserito l'assistito;
- f) presentare eventuale dichiarazione formale sottoscritta dall'interessato o dal soggetto incaricato a curarne gli interessi, attestante il proprio impegno a saldare il debito accumulato nei confronti del Comune, qualora l'assistito venga a disporre, a qualsiasi titolo e in tempi successivi alla decorrenza dell'intervento di integrazione della retta da parte del Comune di beni mobili e/o immobili;
- g) presentare qualsiasi altra documentazione relativa alla situazione economica, finanziaria, sociale e/o sanitaria dell'assistito, utile alla valutazione della richiesta di integrazione della retta, compresa dichiarazione di disponibilità e/o indisponibilità alla compartecipazione economica da parte dei soggetti civilmente obbligati, cui l'interessato o chi ne cura gli interessi ha ritenuto di richiedere gli alimenti.

A fronte della documentazione presentata, il requisito d'accesso all'integrazione della retta si considera soddisfatto qualora sia accertato che il soggetto assistito non disponga, autonomamente o con l'ausilio dei soggetti tenuti agli alimenti o di altri soggetti garanti, di risorse

economiche sufficienti a coprire il totale pagamento della retta richiesta e delle spese personali dello stesso.

I requisiti di cui ai predetti punti possono essere considerati anche qualora si siano generati in un secondo momento rispetto all'ingresso in struttura residenziale e/o semiresidenziale.

Art. 16 - Motivi di esclusione

Il Comune di Breganze non interviene nell'integrazione della retta in presenza delle seguenti condizioni:

- a) ove vi siano soluzioni alternative al ricovero in struttura residenziale e/o all'inserimento in struttura semiresidenziale, adeguate e rispondenti alle necessità assistenziali del soggetto interessato;
- b) ove vi siano soggetti, oltre all'assistito, che contribuiscono al completo pagamento della retta;
- c) ove il soggetto interessato, sulla base dell'ISEE presentato ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera b) del DPCM 159/2013, disponga di risorse economiche sufficienti per coprire autonomamente l'intero importo relativo alla retta richiesta;
- d) ove il soggetto assistito e/o chi ne cura gli interessi non abbia previamente esperito richiesta di alimenti nei confronti dei soggetti civilmente obbligati;
- e) ove vi siano soggetti che si sono formalmente obbligati al mantenimento e/o all'assistenza dell'interessato, anche a seguito di donazioni, lasciti, ecc.;
- f) ove il soggetto assistito o chi ne cura gli interessi abbia la possibilità di accedere al cosiddetto "prestito ipotecario" di cui alla L. n. 44 del 2 aprile 2015.

Art. 17 - Modalità e procedure per l'attivazione dell'intervento

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, il soggetto interessato o chi ne cura gli interessi (famigliare di riferimento, tutore, curatore o amministratore di sostegno, ecc...) rivolge apposita istanza al Comune di Breganze, corredata della documentazione attestante i requisiti sopra indicati.

L'Ufficio Servizi Sociali cura la fase istruttoria e formula una relazione illustrativa della situazione dell'interessato e delle motivazioni che sottendono all'istanza, secondo le procedure e le modalità stabilite dal presente regolamento.

Nei casi in cui sia utile e/o opportuno, l'Ufficio Servizi Sociali, d'intesa con l'assistito o con chi ne cura gli interessi e, se del caso, con la struttura ospitante, può predisporre un progetto personalizzato.

Qualora il servizio sociale accerti la mancanza dei requisiti d'accesso o la sussistenza di uno dei motivi di esclusione, l'istanza di integrazione retta viene respinta.

Qualora il servizio sociale accerti la sussistenza dei requisiti d'accesso e la mancanza dei motivi di esclusione, sottopone la relazione istruttoria alla valutazione del Responsabile del Servizio, sentito l'Assessore o il Sindaco.

Il Responsabile del Servizio dispone sulla base del vigente Regolamento in merito all'accoglimento dell'istanza.

Al termine del procedimento il servizio sociale provvede ad informare il richiedente in merito all'esito dello stesso.

Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita o chi ne cura gli interessi non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo prima dell'inserimento in struttura, Il Comune di Breganze riconosce un intervento economico pari al valore della retta richiesta dalla struttura ospitante per un periodo massimo di 90 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera retta viene considerata

a carico della persona assistita, con recupero di quanto corrisposto. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota di compartecipazione posta a suo carico.

Qualora al momento dell'inserimento presso la struttura la persona assistita non fosse in grado autonomamente di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo o di gestire i pagamenti della retta posta a suo carico, il Comune anticipa il valore della retta presso la struttura ospitante. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota della retta posta a suo carico. A tal fine, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dal Comune, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo corredata delle necessarie dichiarazioni.

Art. 18 - Determinazione dell'intervento economico d'integrazione della retta

La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della parte sociale della retta richiesta dalla struttura presso cui è inserita la persona assistita e la quota di compartecipazione dell'utente, integrata dagli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, così come previsto dall'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013.

Per determinare l'eventuale intervento economico integrativo del Comune viene, pertanto, introdotto il parametro **Br-R**, corrispondente alla differenza tra il **Bisogno** dell'interessato per la retta e le **Risorse** dello stesso.

L'intervento economico integrativo comunale viene corrisposto qualora il parametro **Br-R** dia un valore positivo.

Tale parametro viene calcolato, in base all'ISEE socio-sanitario per i servizi semiresidenziali dell'assistito (art. 6, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013) e nel rispetto degli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari sotto indicati (art. 2, comma 1 del D.P.C.M. n. 159/2013), applicando la sotto riportata formula:

Br-R = Bisogno dell'interessato per la retta – Risorse dello stesso

- a) Il valore del parametro **Br-R** è di norma pari alla differenza tra le spese relative all'inserimento in struttura (**Br**) e le risorse dell'utente (**R**), corrispondenti al valore del proprio ISEE socio-sanitario per i servizi semiresidenziali, calcolato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013;
- b) quale criterio ulteriore di selezione e valorizzazione delle componenti strutturali dell'ISEE medesimo, per i soggetti titolari di franchigie derivanti da una delle condizioni di disabilità media, grave e non autosufficienza (di cui alla tabella rappresentata all'allegato 3 del predetto D.P.C.M.), l'ammontare del valore delle risorse dell'utente (**R**) è incrementato di un importo pari alla franchigia stessa;
- c) quale criterio ulteriore di selezione e valorizzazione delle componenti strutturali dell'ISEE medesimo, per i soggetti che dispongono di altre risorse di rete disponibili o attivabili in relazione al bisogno sociale del soggetto assistito, l'ammontare del valore delle risorse dell'utente (**R**) è incrementato di un importo pari all'ammontare complessivo di dette risorse;
- d) quale criterio ulteriore di selezione e valorizzazione delle componenti strutturali dell'ISEE medesimo, viene decurtato dal valore delle risorse disponibili dell'utente (**R**), l'importo - parametrato in base alla scala di equivalenza risultante dall'ISEE - relativo ad eventuali spese straordinarie per interventi primari, necessari e inderogabili, non rilevabili e/o non ponderate con lo strumento dell'ISEE, quali ad esempio le spese per servizi essenziali, per assistenza socio-sanitaria e le spese condominiali correnti;
- e) quale criterio ulteriore di selezione, per i soggetti per i quali vi siano altri soggetti, oltre all'interessato, che contribuiscono al parziale pagamento della retta, il valore delle risorse

dell'utente (**R**) è aumentato di un importo pari alla contribuzione complessiva corrisposta da detti soggetti.

Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla tabella rappresentata all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso sommando alla quota utente giornaliera il valore ricavabile in applicazione del precedente comma 1, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

In caso di ISEE elevati pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), il Comune di Breganze potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare un obbligo di intervento a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della retta di degenza da parte del Comune è da considerarsi quale anticipazione con conseguente titolo, in capo al Comune stesso, di rivalersi sui beni della persona ricoverata.

L'impegno di spesa per l'integrazione della retta viene di norma assunto annualmente e comunque finché permangono le condizioni e i requisiti che hanno determinato l'accesso all'intervento stesso.

A fronte dell'impegno economico assunto dal Comune per l'integrazione della retta, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dal relativo provvedimento, il soggetto assistito o chi ne cura gli interessi dovrà impegnarsi alla effettiva riscossione di tutte le entrate a qualsiasi titolo spettanti all'assistito.

Nel caso in cui vi sia idoneo soggetto che cura gli interessi dell'assistito e che si occupi di gestire adeguatamente l'eventuale patrimonio dello stesso, provvedendo anche al pagamento della retta, il Comune può disporre l'erogazione di un contributo economico a copertura delle predette spese di degenza a favore dell'assistito, con quietanza del soggetto che ne cura gli interessi.

Art. 19 - Quota per spese personali

Di norma, ai soggetti inseriti in struttura residenziale a ciclo continuativo con integrazione economica della retta, viene riconosciuta dal Comune di Breganze una somma mensile finalizzata alla copertura delle spese personali.

Tale somma, disciplinata dall'art. 6, comma 4, della L.R. n. 30/2009 e s.m.i., corrisponde al 25% della pensione minima Inps e viene in genere erogata al soggetto assistito, secondo le modalità concordate nel "piano individualizzato di assistenza" e disposte nel relativo provvedimento di integrazione retta.

Art. 20 - Accertamenti d'ufficio

Al fine di completare l'istruttoria e/o verificare la correttezza e la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza di integrazione retta, il servizio sociale ha facoltà di effettuare i controlli e gli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 42 del presente regolamento, anche attivando i controlli ritenuti necessari presso altri enti e/o soggetti a vario titolo ritenuti coinvolti rispetto a quanto dichiarato in seno all'istanza dell'integrazione della retta, assumendo ogni informazione ritenuta utile e opportuna al fine del completamento dell'istruttoria.

Art. 21 - Recupero crediti

Per l'ammissione al servizio il nucleo familiare del richiedente non deve risultare dalla dichiarazione ISEE in possesso di beni immobili con esclusione dell'alloggio adeguato alle esigenze della famiglia stessa, né patrimonio mobiliare.

Qualora in sede di controllo, attuato in qualsiasi fase del procedimento di integrazione della retta, anche a conclusione dello stesso, Il Comune rilevi la sussistenza di una delle cause di esclusione, ha facoltà di disporre specifici atti esecutivi o conservativi al fine di revocare l'intervento di

integrazione della retta concesso e di garantire all'Ente il recupero delle somme allo scopo già erogate, maggiorate degli interessi di legge.

In caso di mancato rimborso al Comune da parte dell'assistito o del soggetto che ne cura gli interessi delle entrate a qualsiasi titolo percepite dall'assistito l'Ente può valersi del diritto di rivalsa nei confronti di soggetti che abbiano sottoscritto un formale impegno a rimborsare le spese anticipate dall'Ente.

Nel caso in cui l'assistito sia proprietario o contitolare di beni immobili o di diritti reali, il Comune integra la retta esclusivamente sotto forma di anticipazione e l'Amministrazione si rivale nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito.

In particolare, in presenza di patrimonio immobiliare, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione o l'alienazione dei beni medesimi, il cui ricavato è vincolato al pagamento della retta; con il ricoverando dovrà essere concordata una legale forma di garanzia al fine di assicurare anche il rimborso delle somme anticipate.

L'assistito è tenuto inoltre a dichiarare le eventuali donazioni effettuate in virtù dell'obbligo previsto in capo al donatario a prestare gli alimenti al donante con precedenza su ogni altro obbligato ai sensi dell'art. 437 del codice civile. Il reintegro del patrimonio donato, sotto forma di assegno alimentare, è da intendersi nel valore attualizzato della donazione effettuata o nella parte residua. In mancanza della dichiarazione dell'assistito può essere avviata un'attività di accertamento.

TITOLO IV

SERVIZI E PRESTAZIONI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'

Art. 22 - Norme generali per il sostegno alla domiciliarità

I servizi e le prestazioni di sostegno alla domiciliarità sono l'insieme degli interventi di natura socio assistenziale effettuate a domicilio di persone o a nuclei familiari che, in particolari situazioni o per una non completa autosufficienza non siano in grado, anche temporaneamente, di soddisfare esigenze personali e domestiche, necessarie per svolgere le azioni quotidiane della vita.

Gli obiettivi dei servizi e delle prestazioni rivolti alla domiciliarità sono:

- a) prolungare quanto più possibile la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita;
- b) sostenere a domicilio il sovraccarico assistenziale dei familiari nei confronti delle persone non autosufficienti o a rischio;
- c) prevenire e recuperare situazioni di emergenza e/o a rischio;
- d) evitare forme di ricovero e di ospedalizzazione e consentire dimissioni protette, garantendo l'assistenza a domicilio.

Le tipologie delle prestazioni e dei servizi rivolti alla domiciliarità sono:

1. servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.);
2. fornitura pasti a domicilio;
3. trasporto sociale;
4. servizio telesoccorso/telecontrollo;
5. soggiorni climatici.

CAPO I

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Art. 23 - Definizione del servizio e destinatari

Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto alle persone residenti nel territorio comunale, di tutte le età che, in particolari condizioni legate allo stato di salute, a situazioni di disagio sociale o all'età, non sono in grado – anche temporaneamente – di far fronte alle proprie esigenze di carattere personale e domestiche.

Art. 24 - Prestazioni

Il servizio di assistenza domiciliare eroga le seguenti prestazioni:

- cura della persona, assistenza nell'igiene personale, bagno assistito, vestizione, mobilitazione con esclusione di interventi a carattere tipicamente infermieristico;
- interventi di aiuto domestico, governo della casa, pulizia e riassetto, preparazione pasti, riordino biancheria personale;
- spese e commissioni;
- servizio di lavanderia/stireria ;
- altri servizi eventualmente attivabili;

Art. 25 - Modalità di accesso

Per attivare il servizio l'utente presenta apposita istanza motivata e documentata.

L'Ufficio Servizi Sociali, raccoglie la domanda:

- 1) valuta lo stato di bisogno- raccogliendo le informazioni sulla situazione familiare, sociale e sanitaria – e l'opportunità dell'intervento;
- 2) concorda con l'interessato e/o con coloro che se ne prendono cura, il piano assistenziale personalizzato specificando gli obiettivi, la tipologia e la durata delle prestazioni e i costi;
- 3) coordina e verifica gli interventi in relazione agli obiettivi stabiliti.

Art. 26 - Tariffe del servizio

La tariffa del servizio di assistenza domiciliare, determinata periodicamente dalla Giunta del Comune, sarà applicata agli utenti con una percentuale in base all'ISEE del nucleo familiare, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta stessa.

Art. 27 - Cessazione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare cessa in caso di:

- superamento dello stato di bisogno;
- ricovero definitivo presso Istituto;
- richiesta dell'utente;
- perdita dei requisiti di ammissione al servizio;
- mancato pagamento tariffa mensile;
- decesso.

CAPO II

SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AL DOMICILIO

Art. 28 - Definizione del servizio e destinatari

Il servizio di fornitura dei pasti a domicilio è rivolto alle persone di tutte le età residenti nel territorio del Comune che, in particolari condizioni legate allo stato di salute, a situazioni di disagio sociale o all'età, non sono in grado – anche temporaneamente – di provvedere alla propria alimentazione o non sono in grado di farlo regolarmente ed in modo adeguato. Il servizio consiste nella consegna giornaliera al domicilio degli utenti di un pasto caldo a mezzogiorno, per il numero di giorni settimanali concordati.

Art. 29 - Obiettivi

L'obiettivo principale del servizio è quello di assicurare una corretta alimentazione e contrastare l'istituzionalizzazione, favorendo la permanenza all'interno del proprio contesto familiare e sociale.

Il servizio si propone, inoltre, di prevenire situazioni di emarginazione e rischio sociale e favorire il mantenimento e il recupero dell'autonomia del singolo o del nucleo familiare.

Art. 30 - Modalità di accesso

Per richiedere la fornitura dei pasti a domicilio l'utente presenta apposita istanza motivata e documentata.

L'Ufficio Servizi Sociali, raccolta la domanda:

1. valuta lo stato di bisogno - raccogliendo le informazioni sulla situazione familiare, sociale e sanitaria - e l'opportunità dell'intervento e individua la tariffa da applicare in base all'ISEE.

Art. 31 - Tariffa del servizio

La tariffa del servizio pasti a domicilio, determinata periodicamente dalla Giunta Comunale, sarà applicata agli utenti con una percentuale in base all'ISEE del nucleo familiare, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta stessa.

In casi di persone che vivono in situazioni di grave marginalità ed isolamento sociale il responsabile dei servizi sociali, su proposta motivata dell'assistente sociale, potrà valutare forme di esenzione dal pagamento del costo del servizio.

Art. 32 - Cessazione del servizio

Il servizio fornitura pasti cessa in caso di:

- superamento dello stato di bisogno;
- ricovero definitivo presso Istituto;
- richiesta dell'utente;
- perdita dei requisiti di ammissione al servizio;
- mancato pagamento tariffa mensile;
- decesso.

CAPO III

SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE

Art. 33 - Definizione del servizio e destinatari

Il servizio di trasporto sociale è rivolto alle persone di tutte le età residenti nel territorio comunale, in particolari condizioni legate allo stato di salute, a situazioni di disagio sociale o all'età, che non sono in grado – anche temporaneamente, di utilizzare mezzi di trasporto propri o pubblici, per

raggiungere ospedali, centri di cura per diagnosi, cicli terapeutici o altri servizi sanitari ambulatoriali o in regime di degenza giornaliera.

Il servizio può essere erogato anche in collaborazione con organizzazioni di volontariato o altro fornitore di servizi o in modo diretto con personale comunale .

Art. 34 - Obiettivi

L'obiettivo principale del servizio è quello di effettuare il trasporto per l'accesso a cure e prestazioni socio-sanitarie quando esso non può essere assicurato dai restanti componenti del nucleo familiare, parenti o altre persone di riferimento.

Art. 35 - Modalità di accesso

Per attivare il servizio di trasporto sociale, l'utente presenta apposita istanza motivata e documentata.

L'Ufficio Servizi Sociali, raccolta la domanda:

1. valuta lo stato di bisogno - raccogliendo le informazioni sulla situazione familiare, sociale e sanitaria – e l'opportunità dell'intervento;
2. concorda con l'interessato e/o con coloro che se ne prendono cura il piano assistenziale personalizzato specificando gli obiettivi, la tipologia e la durata delle prestazioni e il costo;
3. coordina e verifica gli interventi in relazione agli obiettivi stabiliti.

Art. 36 - Tariffe del servizio

La tariffa del servizio di trasporto sociale è determinata dalla Giunta comunale in base all'organizzazione utilizzata per il trasporto.

In casi di persone che vivono in situazioni di grave marginalità, isolamento sociale e indigenza, il responsabile dei servizi sociali su proposta motivata dell'assistente sociale, potrà valutare forme di esenzione dal pagamento del costo del servizio.

CAPO IV

TELESOCORSO E TELECONTROLLO DOMICILIARE

Art. 37 - Definizione del servizio e destinatari

L'ufficio Servizi Sociali raccoglie le domande di telesoccorso e telecontrollo e le trasmette all'ULSS 7 Pedemontana che gestisce il servizio.

Art. 38 - Obiettivi

Il servizio di telesoccorso e telecontrollo ha la finalità di garantire un'assistenza tempestiva e immediata in situazioni di grave emergenza, nonché sostenere la permanenza al proprio domicilio il più a lungo possibile.

Il servizio è gratuito.

CAPO V

SOGGIORNI CLIMATICI

Art. 39 - Definizione del servizio e destinatari

I soggiorni in località climatiche rappresentano un'opportunità, offerta alla terza età, di svago, recupero psico-fisico e di socializzazione. Si inseriscono nel quadro di iniziative socio-ricreative-culturali ed hanno come scopo principale la prevenzione di forme di isolamento e di disadattamento sociale.

Sono rivolti ai cittadini residenti nel territorio del Comune di Breganze di età uguale o superiore ai 60 anni (salvo motivate eccezioni) con autosufficienza fisica e psichica tale da non ostacolare la vita di comunità.

Art. 40 - Obiettivi

Il servizio soggiorni climatici ha la finalità di promuovere e favorire la socializzazione, fornire nuovi stimoli, conoscere nuovi ambienti, favorendo il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute fisico e mentale.

Art. 41 - Modalità di accesso

Con proprio atto di indirizzo la Giunta comunale determina se intende gestire in proprio il servizio o delegarlo ad altri Enti o associazioni. Determina altresì l'impegno economico che intende eventualmente sostenere.

L'Ufficio Servizi Sociali provvede a dare avviso alla cittadinanza delle modalità e dei termini per presentare domanda di partecipazione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Controlli

L'ufficio servizi sociali, nel rispetto della normativa vigente:

- esegue controlli sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni rese e potrà attivare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza e con altri Enti statali abilitati per l'effettuazione dei controlli sulle D.S.U. (dichiarazioni sostitutive uniche);
- può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiali;
- può provvedere a controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni ed adottare i provvedimenti conseguenti alla non veridicità dei dati dichiarati.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatte salve anche le responsabilità penali del dichiarante, il Responsabile del Servizio avvia le procedure di legge e adotta ogni misura atta a sospendere, ridurre e/o revocare le prestazioni o i servizi concessi ed a risarcire quanto percepito indebitamente.

Gli accertamenti sono effettuati di norma a campione, attraverso modalità che garantiscano la selezione anonima degli utenti, su un numero di dichiarazioni pari ad almeno il 10% delle richieste pervenute per ciascuna tipologia di beneficio e, comunque, non inferiore a 2. Di norma i controlli a campione sono effettuati in via successiva rispetto all'erogazione della prestazione. E' salva la facoltà del Responsabile del Servizio di disporre diversamente in relazione alla quantità dei procedimenti e dati da verificare, dall'urgenza di erogare la prestazione, dalla rilevanza economica per l'Amministrazione comunale e dalle risorse destinabili all'attività di controllo.

L'esito del procedimento di controllo ha effetto sul procedimento principale relativo alla prestazione sociale agevolata richiesta. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite. E' fatta salva l'attivazione di azioni per l'accertamento di responsabilità penali.

Art. 43 - Trattamento dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona, inclusi i dati sensibili, di cui il servizio sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento

delle funzioni di assistenza che le competono, nei termini e con le modalità previste dalla normativa europea e nazionale di riferimento.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 44 - Accesso agli atti

Il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque, nei soli limiti previsti dalla normativa vigente e secondo le modalità stabilite nelle linee guida ANAC in accordo con il Garante della Protezione dei dati personali nonché dal Regolamento comunale.

Art. 45 – Pubblicità

Il presente Regolamento è reso noto mediante pubblicazione sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” – sotto sezione di 1° livello “Disposizioni generali” – sotto sezione di 2° livello “Atti generali”.

Art. 46 - Recepimento dinamico delle modifiche di Legge

Le norme del presente Regolamento recepiscono dinamicamente le modifiche alla disciplina vigente richiamata nello stesso.

Le disposizioni del presente Regolamento eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle more del suo formale adeguamento, salva l'applicazione dell'eventuale disciplina transitoria disposta per legge e, comunque, in attuazione del principio di carattere generale *tempus regit actum*.

Art. 47 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio on line, unitamente alla deliberazione di approvazione ed entra in vigore, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione senza ulteriori formalità, ai sensi dell'art. 76, comma 3 dello Statuto comunale.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le altre precedenti disposizioni con esso incompatibili derivanti da disciplina interna.